



INSIGHT | 9 settembre 2025

La responsabilità dell'intermediario finanziario nella esecuzione dei bonifici

Il Regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024¹ (il “Regolamento 2024/886”) ha introdotto l’obbligo di **verifica della corrispondenza tra l’intestatario dell’IBAN e il nome del beneficiario**² di un bonifico in capo agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento (“PSP”) che entrerà in vigore il 9 ottobre 2025³.

In particolare, l’articolo 5 *quater* del Regolamento 2024/886 impone ai PSP di offrire tale servizio di verifica di corrispondenza, **dopo che il pagatore ha fornito le informazioni pertinenti relative al beneficiario ma prima che al pagatore sia offerta la possibilità di autorizzare il bonifico.**

Più in dettaglio, la lett. a) del par. 1 dell’art. 5 *quater* del Regolamento 2024/886 precisa che:

- nel caso in cui il pagatore indichi, nell’ordine

¹ Tale Regolamento 2024/886 modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro.

² Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento 2024/886, per “*nome del beneficiario*” si intende (i) il nome e il cognome nel caso di persona fisica; e (ii) la denominazione commerciale o giuridica nel caso di persona giuridica.

³ Ai sensi del par. 9, art. 5 *quater*, del Regolamento 2024/886, “I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta è l’euro si conformano al presente articolo entro il 9 ottobre 2025. I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta non è l’euro si conformano al presente articolo entro il 9 luglio 2027”.

di bonifico, sia l’identificativo del conto di pagamento sia il nome del beneficiario, il PSP che dispone il pagamento è tenuto a verificare la corrispondenza tra tali dati;

- nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra tali dati, il PSP è tenuto ad **informare il pagatore**, avvertendolo che l’autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi verso un conto non intestato al beneficiario indicato;
- nel caso vi sia una **quasi-corrispondenza** tra tali dati, il PSP del pagatore comunica al pagatore il nome del titolare effettivo del conto fornito.

Nel caso in cui il **beneficiario sia una persona giuridica** e il PSP del pagatore metta a disposizione un canale per l’invio di ordini di pagamento che consente di indicare, oltre all’identificativo del conto, altri dati identificativi univoci del beneficiario (come il codice fiscale, un identificativo unico europeo o un codice LEI), e tali dati sono disponibili nei sistemi del PSP del beneficiario, quest’ultimo – su richiesta del PSP del pagatore – verifica la corrispondenza tra l’identificativo del conto e il dato fornito. In caso di **mancata corrispondenza**, il PSP del pagatore, sulla base delle informazioni ricevute, **informa il pagatore** di tale fatto (lett. b), par. 1, art. 5 *quater*, Regolamento 2024/886).

Nel caso in cui un conto di pagamento detenuto da un PSP sia intestato a più beneficiari, il pagatore può fornire al proprio PSP ulteriori informazioni per identificare in modo univoco il beneficiario. Il PSP che mantiene tale conto, o eventualmente il PSP che lo detiene, su richiesta del PSP del pagatore, verifica se il beneficiario indicato dal pagatore rientra tra i titolari del conto. In caso contrario, il PSP del pagatore informa il pagatore della mancata corrispondenza (lett. c), par. 1, art. 5 *quater*, Regolamento 2024/886).

Nei casi diversi da quelli precedentemente descritti, e

in particolare quando il canale utilizzato dal PSP per l'invio dell'ordine di pagamento non richiede l'inserimento sia dell'identificativo del conto sia del nome del beneficiario, **il PSP deve comunque garantire l'identificazione corretta del beneficiario**. A tal fine, il PSP deve fornire al pagatore informazioni idonee affinché quest'ultimo possa verificare e convalidare l'identità del beneficiario **prima di autorizzare il bonifico** (lett. d), par. 1, art. 5 *quater*, Regolamento 2024/886).

Infine, se l'identificativo del conto di pagamento o il nome del beneficiario sono forniti da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, anziché direttamente dal pagatore, è responsabilità di tale prestatore assicurarsi che le informazioni fornite relative al beneficiario siano corrette (par. 2, art. 5 *quater*, Regolamento 2024/886).

Inoltre, ogni volta che il PSP del pagatore notifica il pagatore della mancata corrispondenza tra i dati inseriti, deve **anche informarlo che l'autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi verso un conto non intestato al beneficiario indicato**. Tale adempimento trova applicazione anche nel caso in cui il pagatore non sia un consumatore e abbia rinunciato al servizio di verifica nell'ambito di ordini di pagamento multipli sotto forma di pacchetto. In aggiunta, i PSP sono tenuti a chiarire ai pagatori le **conseguenze legate alla scelta di ignorare tali notifiche**, in particolare in merito alla responsabilità del PSP e al diritto al rimborso (par. 7, art. 5 *quater*, Regolamento 2024/886).

In tema di responsabilità, conseguentemente, **un PSP non sarà responsabile** per l'esecuzione di un bonifico verso un beneficiario non previsto sulla base di un identificativo unico errato, se rispetta i requisiti dell'articolo 5 *quater* del Regolamento 2024/886.

Si noti che, se il PSP del pagatore o un prestatore di servizi di disposizione dell'ordine di pagamento non adempie agli obblighi rispettivamente previsti dai par. 1 e 2, e ciò causa un'esecuzione inesatta del bonifico, **il PSP del pagatore deve rimborsare immediatamente l'importo al pagatore** e, se necessario, ripristinare il conto nella situazione in cui si sarebbe trovato se l'operazione non fosse stata effettuata (par. 8, art. 5 *quater*, Regolamento 2024/886).

Contatti



Umberto Piattelli
umberto.piattelli@lcalex.it



Sofia Caruso
sofia.caruso@lcalex.it



Gaia Rulli
gaia.rulli@lcalex.it

LCA è uno studio legale indipendente e full service, specializzato nell'assistenza legale e fiscale d'impresa, composto da oltre 300 persone.

MILANO

Via della Moscova 18
20121 Milano

ROMA

Piazza del Popolo 18
00187 Roma

GENOVA

Via XX Settembre 31/6
16121 Genova

TREVISO

Via Sile 41
31056 Roncade (TV)

BRUXELLES

Place Poelaert 6
1000 Bruxelles

DUBAI

IAA Middle East Legal Consultants LLP
Liberty House, Office 514, DIFC

www.lcalex.it
info@lcalex.it